



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.18/2013 DEL 03/12/2013

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2007, N.34 "TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLA
COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGI E
TURISMO" E DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI
TURISMO"**





ORIGINALE

REGIONE PUGLIA

Relazione accompagnatoria di Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n.34 e s.m.i. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e disposizioni varie in materia di turismo".

Il presente disegno di legge di "Modifica alla l.r. 15 novembre 2007, n.34 e disposizioni varie in materia di turismo" prevede delle modifiche alla vigente legge regionale 15 novembre 2007, n.34 "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" nonché delle integrazioni alla l.r. 7 agosto 2013, n.27 "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) e alla l.r. 11 febbraio 1999, n.11" Disciplina delle strutture ricettive ex artt.5, 8 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

Il disegno di legge consta di tre Capi e 27 articoli.

CAPO I

La modifica da apportare all'art.3 (Attività) della l.r. n.34/2007 evidenzia la competenza **esclusiva** (art.1 ddi) delle agenzie di viaggio in merito a determinate attività, anche a tutela e del cliente- consumatore. Si eliminano tra le attività di esclusiva competenza i giri di città e le escursioni (art.2 ddi), queste ultime oggetto di specifico articolo previsto dal ddl (art. 22).

L'art.3 del ddl introduce l'istituto della SCIA- Segnalazione Certificata Inizio Attività che sostituisce l'autorizzazione per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo, rilasciata dalle Province. L'introduzione della segnalazione è in linea con le norme statali (L.241/1990) di semplificazione e liberalizzazione dell'attività d'impresa.

Si sottolinea che con l.r. 26/2013 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013" l'art.5 (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo) è stata disposta l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2014, della tassa sulle concessioni regionali di cui al punto 9 della "tariffa delle tasse sulle concessioni regionali Turismo e Industria Alberghiera", allegate alla l.r. 4 dicembre 2001, n.31 (Disposizioni di carattere tributario).

Gli art. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-20-21- del ddl riportano adeguamenti consequenziali all'introduzione della SCIA.

L'art.14 del ddl emenda il comma 1. dell'art.13 (Esame di idoneità per direttore tecnico) della l.r. n.34/2007 che, allo stato, non appare in linea con la normativa nazionale e comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi in quanto sembrerebbe riservato solo ai residenti nel territorio della Regione Puglia.

Gli articoli 15 - 16- 17-18 del ddl riguardano l'abolizione dell'albo dei direttori tecnici e la sostituzione di esso con elenchi come da normativa comunitaria. È abrogato l'articolo 4 del



D.Lgs. 392/1991(già abrogato dal Codice del Turismo- D.Lgs n.79/2011) sostituito dal D.lgs 206/2007.

Capo II

Gli articoli 23 e 24 sono integrazioni di dettaglio alla legge regionale 7 agosto 2013, n.27.

Capo III

Con gli articoli 25,26, e27 si è esplicitata la natura imprenditoriale dell' attività extralberghiera di Affittacamere (art.46 e 59 comma 7.)di cui alla l.r. 11 febbraio 1999 n.11.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

L' Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo
Prof.ssa Silvia Godelli



Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n.34 "Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" e disposizioni varie in materia di turismo.

Capo I
MODIFICHE ALLA L.R. 34/2007I

Art.1

(Modifica al comma 1. dell'art.3 della l.r. 34/2007)

Al comma 1. dell'art.3 (Attività)della l.r.34/2007 dopo le parole "articoli 20 e 22" le parole "le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti parole "è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l'effettuazione".

Art.2

(Modifica al comma 1. lett. a) dell'art.3 della l.r. 34/2007)

Il comma 1. lett. a)dell'art.3 della l.r. 34/2007 è così modificato: "a) organizzazione di soggiorni individuali e collettivi con ogni mezzo di trasporto"

Art.3

(Modifica al comma 1. lett. a) dell'art.4 della l.r. 34/2007)

Il comma 1. lett. a) dell'art.4 (Competenza della provincia)è sostituito dal seguente "istruttoria relativa aella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo".

Art.4

(Modifica alla rubrica dell'art. 5 della l.r. 34/2007)

La rubrica dell'art.5 della l.r. 34/2007 "Richiesta di autorizzazione" è sostituita dalla seguente "Avvio dell'attività".

λ



Art.5

(Modifica all'art.5 della l.r. 34/2007)

L'articolo 5 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente :

1. "L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è consentito previa Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) , da presentare alla Provincia nel cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art.19 della L. n.241 del 7 agosto 1990.
2. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione.
3. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e comunque deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente; ove si tratti di società del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza in uno dei comuni della regione Puglia e il possesso da parte dello stesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione della sede dell'agenzia ,
 - e) dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia;
 - f) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura;
 - g) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - h) possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 , e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del richiedente";
 - i) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
 - j) dichiarazione attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.
4. Il richiedente, unitamente alla SCIA, deve trasmettere:
 - a) copia della polizza assicurativa stipulata per l'esercizio dell'attività ai sensi della presente legge;
 - b) copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in materia;

- c) copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica".
- a) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 , e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011.
5. L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere avviata dalla data di presentazione della stessa alla Provincia territorialmente competente.
6. La Provincia procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art.19 della L.241 del 7 agosto 1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso, non inferiore a 30 giorni.
7. Non è consentito adottare come denominazione dell'agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che, non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.

Art. 6

(Abrogazione dell'art. 6 della l.r. 34/2007)

L'art.6 della l.r. 34/2007 "Autorizzazione all'apertura di agenzia" è abrogato.

Art.7

(Modifica alla rubrica dell'art. 7 della l.r. 34/2007)

La rubrica dell'art.7 della l.r. 34/2007 " Contenuto dell'autorizzazione" è sostituita dalla seguente "Variazioni"

Art.8

(Modifica all'art.7 della l.r. 34/2007)

L'articolo 7 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente :

"1. Chi esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto ad esporre al pubblico copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività .



2. La variazione della denominazione dell'agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività.

3. La variazione del direttore tecnico, del contenuto dell'attività o dell'ubicazione della sede dell'agenzia comporta un aggiornamento della SCIA, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Art.9

(Modifica all' art.9 l. r. 34/2007)

Il comma 2. dell'art.9 (Sospensione dell'attività) della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lett. a) sia protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell'attività e l'immediata chiusura dell'esercizio."

Art.10

(Modifica all' art.10 l. r. 34/2007)

Al comma 1. dell'art.10(Cessazione dell'attività) della l.r. 34/2007 dopo le parole "dalla Provincia" le parole "a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione sono soppresse"

Art. 11.

(Modifica all'art. 11 comma 5 l.r. 34/2007)

Al comma 5 dell'art 11 dopo le parole "all'ente competente" le parole " al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale" sono sostituite dalle seguenti parole: "in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell'attività dell'agenzia principale"

Art.12

(Modifica all'art.12 l.r. 34/2007)

Al comma 1. dell'art.12 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) della l.r. 34/2007, dopo le parola " autorizzate" aggiungere le parole " o oggetto di SCIA".

Art.13

(Modifica all'art.12 l.r. 34/2007)

Il comma 4. dell'art.12 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) della l.r. 34/2007, è sostituito dal seguente:

"Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web . Successivamente la Regione pubblica tali risultanze nel proprio sito web".



Art.14

(Modifica all'art.13 l.r. 34/2007)

Il comma 1. dell'art.13 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

“La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore”.

Art.15

(Modifica alla rubrica dell'art.14 l.r. 34/2007)

La rubrica dell'art.14 della l.r. 34/2007 “Albo provinciale dei direttori tecnici” è sostituita dalla seguente “Elenco provinciale dei direttori tecnici”.

Art.16

(Modifica all'art.14 l.r. 34/2007)

Al comma 1. dell'art.14 (Albo provinciale dei direttori tecnici)della l.r. 34/2007 dopo la parola “iscritti” la parola “albo” è sostituita dalla parola “elenco”.

Art.17

(Modifica all'art.14 l.r. 34/2007)

Al comma 1. lett.d) dell'art.14 (Albo provinciale dei direttori tecnici) della l.r. 34/2007 dopo la parola “condizioni” le parole “di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392/1991” sono sostituite dalle parole “di cui al decreto legislativo 206/2007”

Art.18

(Modifica all'art.14 l.r. 34/2007)

Il comma 3. dell'art.14 (Albo provinciale dei direttori tecnici) della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

“L'elenco è pubblico. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno nel proprio sito web.Successivamente la Regione pubblica tali risultanze nel proprio sito web”.



Art.19

(Modifica all'art.18 l.r. 34/2007)

Al comma 2. dell'art.18 (Vigilanza e sanzioni)della l.r. 34/2007 le parole "della prescritta autorizzazione" sono sostituite dalla parola "SCIA".

Art.20

(Modifica all'art.18 l.r. 34/2007)

Al comma 5. dell'art.18 (Vigilanza e sanzioni)della l.r. 34/2007 dopo le parole "dell'autorizzazione" sono aggiunte le parole "o SCIA".

Art.21

(Modifica all'art.18 l.r. 34/2007)

Al comma 8.lett.a) dell'art.18 (Vigilanza e sanzioni)della l.r. 34/2007 le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "dell'attività" e dopo le parole " decorsi i quali" le parole "si provvede alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione" sono sostituite dalla seguenti parole "la Provincia dispone la cessazione dell'attività e l'immediata chiusura dell'esercizio".

Art.22

(Aggiunta alla l.r. 34/2007 dell'art. 22 bis "Attività di organizzazione di escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore")

Dopo l'art. 22 della L.r. 34/2007 è aggiunto il seguente articolo 22 bis "Attività di organizzazione di escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore":

1. L'attività imprenditoriale di organizzazione di escursioni di durata inferiore alle 24 ore, non comprendenti il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, è libera.
2. L'eventuale trasporto dei partecipanti, se non effettuato con i mezzi propri di quest'ultimi, deve essere effettuato con i mezzi di imprese di trasporto di persone che gestiscono servizi pubblici di linea o effettuato coi mezzi di imprese autorizzate al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi della Legge n° 21 del 1992 e della Legge Regionale n° 14 del 1995.
3. L'organizzatore di escursioni infragiornaliere deve stipulare una polizza assicurativa a favore dei propri clienti per garantire l'esatto adempimento della prestazione.



Capo II

MODIFICHE ALLA . L.R. 7 AGOSTO 2013, N.27 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B)

Art.23

(Integrazione all'art. 2 comma 3. l.r. 7 agosto 2013, n.27)

All'art.2 comma 3. della l.r. 7 agosto 2013,n.27 dopo la parola "anno" sono aggiunte le seguenti parole: "con periodi di chiusura non inferiori a 15 giorni consecutivi".

Art. 24

(Integrazione allegato 1 l.r. 7 agosto 2013, n.27)

Alla lettera b) ultimo capoverso dell'allegato 1 della l.r. 7 agosto 2013 n.27 dopo la parola "comunali" sono aggiunte le seguenti parole : " fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell'identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11".

Capo III

MODIFICHE ALLA . L.R. ALLA L.R. 11 FEBBRAIO 1999,N.11 "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EX ARTT.5,8 E 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N.217 DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO")

Art.25

(integrazione al comma 1. art.46 della l.r. 11 febbraio 1999,n.11

Al comma 1. dell'art.46 della l.r. 11 febbraio 1999,n.11, dopo la parola " forniti" sono aggiunte le parole "in forma professionale e continuativa".

Art.26

(Modifica al comma 2. dell'art.46 l.r. 11 febbraio 1999, n.11)

Il comma 2. dell'art.46 della l.r. 11 febbraio 1999,n.11 è sostituito dal seguente : "L'attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro".

f



Art.27

(Modifica al comma 7. dell'art. 59 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11)

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art.59 della l.r. 11 febbraio 1999,n.11 è così sostituito: "L' attività di affittacamere necessita d'iscrizione nel registro delle imprese".

